




Camera di Commercio
Lecce

GUIDA ALLE ETICHETTE ENERGETICHE



Area Regolazione del Mercato
Dr.ssa Maria Rosaria Ingletto

INDICE

1. Introduzione;
2. L'etichetta energetica: normativa;
3. Composizione delle etichette energetiche;
4. Quali prodotti etichettare;
5. Fac-simile di etichette;
6. Pittogrammi e simboli: leggiamo insieme l'etichetta di una lavatrice;
7. Sanzioni

1- INTRODUZIONE

La Camera di Commercio di Lecce, nell'ambito delle azioni volte alla sensibilizzazione delle imprese sul tema della etichettatura, ha ritenuto di redigere questo opuscolo informativo sulla etichettatura dei piccoli e grandi elettrodomestici sotto il profilo dell'impatto energetico di queste tecnologie.

Obiettivo primario dell'iniziativa è quello di:

- fornire un servizio di informazione alle imprese operanti nel settore e che commercializzano elettrodomestici, al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative nell'ambito di eventuali azioni di controllo espletate dalle autorità ispettive (Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.), volte a verificare la conformità della etichettatura energetica alla normativa vigente, posta a tutela del consumatore;
- rendere i consumatori più informati riguardo il consumo energetico degli elettrodomestici affinché essi possano effettuare degli acquisti più consapevoli. Di fatti, con un'informazione chiara sui consumi delle apparecchiature, i consumatori potranno scegliere con più cognizione di causa e orientare i loro acquisti verso elettrodomestici sempre più efficienti.



2- L'ETICHETTA ENERGETICA: NORMATIVA

Possiamo definire l'etichetta energetica come un documento che riporta la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici di largo consumo disponibili sul mercato, con lo scopo di informare gli acquirenti sulle loro caratteristiche e consumi di energia, riducendo così i costi energetici per famiglie ed imprese.

E' stata introdotta con la direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 e resa obbligatoria per tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

Nel tempo la normativa si è evoluta fino ad arrivare al **Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 2017/1369/UE**, che ha abrogato la Direttiva 2010/30/UE recepita dal D.Lgs. n. 104/2012; detto Regolamento si applica dal 1° agosto 2019 in tutti gli Stati membri, senza necessità di essere recepito con una norma nazionale.

Il Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 2017/1369/UE prevede tra l'altro, a partire dal 2021, un nuovo formato per le etichette energetiche al fine di consentire ai consumatori di scegliere più facilmente prodotti a basso consumo; ovvero ha introdotto il cosiddetto "riscaldamento delle classi": non più classi che vanno da A+++ a G, ma una scala che va da **A a G**; ciò al fine di rendere l'etichetta più chiara e non lasciare spazio a dubbi o incertezze sulle differenze delle classi energetiche più efficienti.

Le etichette con le classi riscalate verranno messe a disposizione della Commissione con gradualità e per gruppi di prodotti, secondo le tempistiche indicate nel regolamento stesso, attraverso la pubblicazione di specifici "atti delegati"; in pratica i diversi regolamenti adottati nel corso degli anni e riferiti a specifici prodotti ai sensi dell'articolo 10 della ex direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/Ce, rimarranno in vigore fino a quando non verranno abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento 2017/1369/UE, che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.

Attualmente, i primi regolamenti con le nuove etichette sono stati pubblicati a dicembre del 2019 e si applicheranno dal 1° marzo 2021.

Qui di seguito l'elenco dei Regolamenti attuativi finora emanati e che comprendono sia quelli adottati nel corso degli anni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/Ce che sono tuttora vigenti, sia quelli adottati ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento UE/2017/1369/UE.

- **Regolamento n. 2019/2013/UE** che disciplina l'etichettatura energetica dei televisori e altri display elettronici. Il documento integra il Regolamento 2017/1369/UE e abroga il Regolamento delegato 1062/2010/UE. Si applica dal 1° marzo 2021.
- **Regolamento n. 2019/2014/UE** che disciplina l'etichettatura energetica delle lavatrici e lavasciuga per uso domestico. Il documento abroga il Regolamento delegato 1061/2010/UE. Si applica dal 1° marzo 2021.
- **Regolamento n. 2019/2015/UE** che disciplina l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e che integra il Regolamento 2017/1369/UE e abroga il Regolamento delegato 874/2012/UE). Si applica dal 1° marzo 2021.

- **Regolamento n. 2019/2016/Ue** che disciplina l'etichettatura energetica dei frigoriferi con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1.500 litri. Il documento integra il Regolamento 2017/1369/Ue e abroga il Regolamento delegato 1060/2010/Ue. Si applica dal 1° marzo 2021.
- **Regolamento n. 2019/2017/Ue** che disciplina l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e che integra il Regolamento 2017/1369/Ue e abroga il Regolamento n. 1059/2010/Ue. Si applica dal 1° marzo 2021.
- **Regolamento n. 2019/2018/Ue** che disciplina l'etichettatura energetica dei frigoriferi ad armadio utilizzati dai negozi per la vendita diretta. Il documento integra il Regolamento 2017/1369/Ue e si applica dal 1° marzo 2021.
- **Regolamento n. 2015/1187/Ue** che stabilisce le regole per l'etichettatura delle caldaie alimentate a combustibile solido (biomassa legnosa e carboni fossili).
- **Regolamento n. 2015/1186/Ue** che stabilisce le regole per l'etichettatura delle stufe utili a mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato. In termine tecnico, tali stufe sono definite come "apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale".
- **Regolamento n. 65/2014/Ue**, che norma l'etichettatura energetica applicata ai forni e cappe da cucina per uso domestico.
- **Regolamento n. 1254/2014/Ue**, che norma l'etichettatura energetica delle unità di ventilazione residenziali, utilizzate per effettuare il ricambio dell'aria esausta, con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte.
- **Regolamento n. 811/2013/Ue**, che norma l'etichettatura energetica applicata agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, apparecchi di riscaldamento misti, insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari a partire dal 26 settembre 2015.
- **Regolamento n. 626/2011/Ue**, che norma l'etichettatura energetica che si applica ai condizionatori d'aria e pompe di calore a partire dal 1° gennaio 2013.

3- COMPOSIZIONE DELLE ETICHETTE ENERGETICHE

L'etichetta energetica è un valido aiuto per i consumatori nel processo di scelta pre acquisto: aiuta a confrontare i prodotti in base alle caratteristiche tecniche e al loro consumo energetico, deve essere presente e ben visibile sugli "elettrodomestici bianchi" in esposizione nei negozi fisici ed online.



Nell'**etichetta energetica** è presente una scala composta da sette segmenti di differenti colori: verde (miglior efficienza in assoluto), giallo (media efficienza), rosso (minor efficienza).

La classe di un determinato elettrodomestico è indicata su questa scala con una lettera che può andare da A (miglior efficienza) fino a G (minor efficienza); ogni volta che il 30% dei prodotti venduti sul mercato Ue rientrerà nella classe A, o quando il 50% dei prodotti rientrerà nelle prime due classi di efficienza energetica A e B, la scala sarà aggiornata.

L'obiettivo dell'UE è sempre stato quello di aiutare il consumatore finale a riconoscere gli **elettrodomestici a basso consumo energetico**, al fine di **ridurre il fabbisogno energetico** a favore del **risparmio in bolletta**.

Il **soggetto obbligato** ad apporre l'etichetta energetica sugli apparecchi è il costruttore, o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità, oppure ancora la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario.

I distributori, invece, quando espongono l'elettrodomestico nel loro negozio, sono obbligati ad apporvi l'etichetta energetica in una posizione chiaramente visibile.

Tra le novità principali delle future etichette ci sarà un **codice QR** da scannerizzare con il telefonino per ottenere informazioni aggiuntive non commerciali sul prodotto; inoltre, Bruxelles ha previsto la creazione di un **database europeo** dove i produttori dovranno inserire tutti i dati sui diversi elettrodomestici, in modo da semplificare i controlli sulla veridicità di tali dati e sul rispetto delle indicazioni inserite nelle etichette.

In particolare, dal 1° gennaio 2019 i fabbricanti, gli importatori e i rappresentanti autorizzati devono registrare tutti i prodotti (che richiedono un'etichetta energetica) nella **banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)** prima di poter essere venduti sul mercato dell'UE.

4- QUALI PRODOTTI ETICHETTARE

Le disposizioni del Regolamento UE 2017/1369/UE si applicano a:

- condizionatori
- apparecchi da cucina (domestici)
- lavastoviglie (per uso domestico)
- caldaie (per ambienti e per l'acqua)
- lampade
- apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
- apparecchi di refrigerazione (per uso domestico)
- frigoriferi (professionali)
- caldaie a combustibile solido
- televisori
- asciugatrici
- unità di ventilazione (residenziali)
- lavatrici (per uso domestico)


Questi prodotti devono avere un'etichetta con informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

L'etichetta energetica va dunque apposta **non solo su i grandi elettrodomestici, ma su tutti i prodotti connessi all'uso di energia: televisori, decoder, lettori CD e DVD**, ecc., e non solo, anche prodotti come le **finestre** avranno in futuro l'etichetta energetica, perchè, a seconda della loro struttura (con o senza vetrocamera per esempio), possono far consumare più o meno energia per il riscaldamento della casa.


5- FAC SIMILE DI ETICHETTE

Secondo il tipo di prodotto, l'etichetta fornirà **diverse informazioni** sia energetiche sia su altri elementi legati alla sostenibilità ambientale e alle modalità di utilizzo, con intuitivi **pittogrammi**: quindi si potrà conoscere non solo il consumo elettrico ma anche, ad esempio, la **quantità d'acqua** utilizzata per ogni ciclo di lavaggio, la **capacità di carico** e il livello di rumorosità.


LAVASTOVIGLIE





LAVATRICE




ASCIUGATRICE




FRIGORIFERI






LAMPADINE



DISPOSITIVI ELETTRONICI



FRIGORIFERI INDUSTRIALI



6- PITTOGRAMMI E SIMBOLI: LEGGIAMO INSIEME L'ETICHETTA UNA LAVATRICE

ETICHETTA EUROPEA PER LE LAVATRICI
Sono uniformi per tutti i 28 stati membri.

CLASSE ENERGETICA
Di questa lavatrice d'esempio.

CLASSI ENERGETICHE
Più corta è la freccia, minore è il consumo!

CONSUMO ENERGETICO ANNUALE
In kWh basato su 220 cicli di lavaggio standard.

CONSUMO ANNUALE DI ACQUA
In Litri basato su 220 cicli di lavaggio standard.

EMISSIONE DI RUMORE
In decibel nella fase di lavaggio standard 60° a pieno carico.

EMISSIONE DI RUMORE
In decibel nella fase di centrifuga standard 60° a pieno carico.

CAPACITÀ DI CARICO IN KG
Con il programma cotone standard a 40° o 60° a pieno carico.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
In fase di centrifuga
Migliore la A
Peggiora la G.

ENERGIA
Y IJA
IE IA

Marchio e Modello elettrodomestico

A+++

182 kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

11880 L/annum

8,0 kg

ABCDEF

48 dB

73 dB

2011/123

7- Sanzioni

Si fa riferimento all'art. 13 del D.L.vo n. 104/2012 “**Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti**”, la cui violazione è così sanzionata:

- fornitore che immetta sul mercato, commercializzi o metta in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritte o la cui documentazione tecnica non sia tenuta a disposizione o non sia messa a disposizione entro i termini stabiliti: sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 Euro;
- fornitore che immetta sul mercato, commercializzi o metta in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o inidonea a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro;
- distributore che esponga prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro;
- distributore che esponga prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non sia apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non sia redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali siano apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 Euro.

Sulla modalità di presentazione della etichetta, si rimanda a quanto esposto nei precedenti articoli di questa guida.